

Sentenza: n. 226 del 22 luglio 2009

Materia: tutela del paesaggio

Limiti violati: articoli 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, articolo 8, n.6) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), articolo 10 della legge costituzionale n.3 del 2001.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento

Oggetto: articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

L'articolo 131 (*Paesaggio*) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, dispone al comma 3: *“Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici”*. La non differenziazione della Provincia autonoma di Trento rispetto alle regioni ordinarie, includendola quindi come soggetta anch'essa al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, secondo la ricorrente è in violazione della riconosciuta potestà legislativa primaria esclusiva in materia di tutela del paesaggio, di cui all'articolo 8, n. 6 dallo Statuto speciale e dalla successiva normativa di attuazione che ha provveduto a rendere effettiva la suddetta potestà statutaria. La compressione della potestà legislativa esclusiva provinciale e la dequotazione di essa al rango di quella delle Regioni ordinarie, così come è declinata alla disposizione impugnata, non solo è in contraddizione con quanto disposto dallo stesso Codice all'articolo 8 (*Regioni e Province ad autonomia speciale*): *“Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione”*, ma in specie appare in violazione del dettato e della ratio dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001: *Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite*. Secondo la ricorrente infatti l'intervenuta modifica del titolo V, dettata per le Regioni ordinarie, non può che essere intesa, che ampliativa delle competenze riconosciute alle autonomie speciali,

conformemente alle pronunce della giurisprudenza costituzionale in merito, non potendosi certo ritenere di applicare ad esse autonomie limiti e vincoli di una competenza esclusiva statale in una materia (nel caso di specie tutela dei beni culturali/paesaggio), come è nella disposizione impugnata, in presenza di disposizioni statutarie che attribuiscono nello stesso ambito una competenza legislativa primaria. La Corte costituzionale, richiamata la propria giurisprudenza in tema di paesaggio da considerarsi questo quale valore primario ed assoluto, la cui cura/tutela spetta in via esclusiva allo Stato secondo il disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), anche nei confronti delle autonomie, sempre però nel rispetto delle competenze loro riservate dalle disposizioni statutarie, accoglie la prospettazione giuridica di parte ricorrente e conseguentemente dichiara l'illegittimità costituzionale della norma censurata, estendendola anche nei confronti della Provincia di Bolzano, stante l'attribuzione statutaria in via esclusiva della tutela del paesaggio è equiparata.